

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2864/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 40, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3776/91<sup>(5)</sup>, ha stabilito modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento; che, per consentire una maggiore flessibilità in caso di proposte di sostituzione, deve essere attribuita la facoltà di proporre quantitativi di alcole di sostituzione situati in luogo di magazzinaggio diverso da quello previsto nel bando di gara di cui trattasi e di preferenza vicino ad esso;

considerando che è opportuno precisare che la dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole eventualmente attribuite non si riferisce agli eventuali difetti occulti che per la loro natura sfuggano a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte del concorrente e rendano il prodotto inatto all'utilizzazione prevista;

considerando che è opportuno modificare l'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1780/89, al fine di precisare che il controllo dell'alcole può essere meno frequente se l'alcole è stato denaturato;

considerando che è opportuno porre a carico degli aggiudicatari le spese relative alle analisi e ai controlli sostenute

per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie in merito alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole di origine vinica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 4 bis, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal presente:

« Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di proporre, ai concorrenti le cui offerte ai sensi del primo comma non possono essere soddisfatte, di sostituire il quantitativo di alcole di cui trattasi con un quantitativo di alcole dello stesso tipo. »

- 2) All'articolo 7, paragrafo 4 bis, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« A tal fine nella decisione della Commissione è precisata la cisterna nella quale è immagazzinato il quantitativo di alcole di sostituzione, di concerto con l'organismo d'intervento interessato. »

- 3) All'articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Qualora l'aggiudicatario constati entro il termine massimo per il ritiro della partita di alcole, previsto a seconda dei casi, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafo 2, che un quantitativo di alcole aggiudicato è inidoneo all'uso previsto a causa di vizi occulti che per la loro natura non potevano essere scoperti al momento del controllo effettuabile anteriormente all'attribuzione dell'alcole, e sempre che tale constatazione sia confermata dall'organismo d'intervento interessato, la Commissione può decidere di proporre all'aggiudicatario stesso un quantitativo di alcole di sostituzione. La cisterna nella quale è immagazzinato l'alcole di sostituzione è determinata di concerto con l'organismo d'intervento interessato. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 43.